



# Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

## Edizione di mercoledì 29 Settembre 2021

### CASI OPERATIVI

**La comunicazione al REI e la “struttura accentrata”**  
di EVOLUTION

### AGEVOLAZIONI

**Crediti di imposta 4.0 e calcolo del cumulo**  
di Clara Pollet, Simone Dimitri

### AGEVOLAZIONI

**Il contributo per la riduzione dei canoni di locazione**  
di Laura Mazzola

### OPERAZIONI STRAORDINARIE

**Articoli 175 e 177, comma 2, Tuir: quale prevale fra i due?**  
di Fabio Landuzzi

### ACCERTAMENTO

**Illegittimo l'accertamento sulle rimanenze se la distruzione della merce è provata dal formulario dei rifiuti**  
di Angelo Ginex

### ENOASTRONOMIA

**Ricetta della confettura di fichi**  
di Niva Florio – Foodblogger e Copywriter

## CASI OPERATIVI

### **La comunicazione al REI e la “struttura accentrata”**

di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

## LA GESTIONE DELLA HOLDING INDUSTRIALE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

**Nel nuovo tracciato di comunicazione della casella pec al REI in vigore dal 15 settembre 2021 sono previste alcune novità circa la comunicazione trasmessa dalle “strutture accenzate”. Ma cosa sono le strutture accenzate?**

L’Agenzia delle Entrate ha modificato le specifiche tecniche relative alla comunicazione della casella pec al REI (Registro Elettronico degli Indirizzi).

Le modifiche apportate riguardano, sostanzialmente, nuove informazioni da fornire in ipotesi di comunicazione per re-iscrizione al REI, variazione dei dati già trasmessi e così via.

Alcune modifiche hanno interessato le comunicazioni dovute dalle “strutture accenzate”.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



## AGEVOLAZIONI

### **Crediti di imposta 4.0 e calcolo del cumulo**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

## INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA: VARIABILI FISCALI E OPERATIVE NEI FLUSSI CON L'ESTERO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **credito di imposta per investimenti in beni materiali strumentali 4.0** previsto dall'[articolo 1, comma da 1051 a 1063, L. 178/2020](#) è riconosciuto nella **misura del 50% fino al 31 dicembre 2021** ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Nel caso ci sia la possibilità di ricevere **diversi contributi**, occorre verificare su quale somma occorre effettuare il calcolo e le **limitazioni esistenti**.

Innanzitutto, per quanto riguarda la determinazione del costo del bene sul quale calcolare l'agevolazione, si precisa che esso è assunto **al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione dei medesimi**.

L'argomento è stato trattato nella [circolare 9/E/2021](#) e, in sostanza, vengono confermate le indicazioni della [circolare 4/E/2017](#) che faceva riferimento alle precedenti misure del super e dell'iper ammortamento.

In secondo luogo, il credito d'imposta è **cumulabile con altre agevolazioni** che abbiano ad **oggetto i medesimi costi**, a condizione che tale cumulo, **tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito** e della **base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive**, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali a norma dell'[articolo 1, comma 1059, L. 178/2020](#) **non concorre infatti alla formazione del reddito** nonché della **base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive** e non rileva ai fini del rapporto di cui agli [articoli 61 e 109, comma 5, Tuir](#).

In merito al **metodo di calcolo**, la [circolare 9/E/2021](#) propone il procedimento da seguire per verificare gli importi in relazione ai quali è possibile beneficiare del credito d'imposta, in caso

di concomitante applicazione del credito con incentivi che sovvenzionano i medesimi costi.

In sostanza, come si evince anche dal tenore letterale della disposizione, l'agevolazione in esame risulta **cumulabile** con altre misure di favore (**fiscali e non**) insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto.

Eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito di imposta **possono derivare dalla circostanza che siano le discipline di tali altre misure di favore** a prevedere un divieto di cumulo con altre disposizioni agevolative.

Ciò posto, al fine di appurare che, a seguito del cumulo degli incentivi, i costi relativi agli investimenti ammissibili al credito d'imposta non risultino coperti oltre il limite massimo, rappresentato dal 100 per cento del loro ammontare, in primo luogo, è necessario **individuare i costi riferibili ai beni oggetto di investimento** ammissibili a entrambe le discipline agevolative e assumere, quali costi rilevanti ai fini del credito d'imposta, l'importo complessivo dei costi ammissibili, **al lordo dei contributi agli stessi correlati**, cioè per il loro intero ammontare, anche se di tali costi il contribuente non è rimasto inciso per effetto dei contributi erogati a suo favore.

Quindi, occorre **calcolare il credito di imposta teoricamente spettante**, e sommare tale importo teorico a quello degli altri incentivi pubblici concessi sui medesimi investimenti.

**Il risultato di tale somma non deve superare il “costo sostenuto”** ovverosia l'ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale il contribuente intende avvalersi del credito di imposta.

In forza dell'ultimo periodo del **comma 1059** della Legge di bilancio 2021 (analogia previsione è contenuta nell'[articolo 1, comma 192, L. 160/2019](#), riferita agli investimenti effettuati fino al 15 novembre 2020), **nella sommatoria si deve tenere conto anche del beneficio ascrivibile alla non concorrenza del credito d'imposta alla formazione del reddito e della base imponibile Irap**.

Tanto precisato, se la somma dell'importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti ammissibili e del credito di imposta in oggetto, **maggiorato del suddetto risparmio d'imposta**, risulta **minore o uguale al costo agevolabile**, è possibile beneficiare del credito di imposta per il suo intero importo. Qualora, invece, il risultato della somma **risulti superiore**, il contribuente sarà tenuto a **ridurre corrispondentemente il credito di imposta spettante** in modo che, sommato agli altri incentivi pubblici (fiscali e non) concessi per il medesimo investimento in beni strumentali, non venga superato il limite massimo rappresentato dal 100 per cento dei costi sostenuti.

Con la [risposta 604/E/2021](#) l'Agenzia delle entrate conferma le indicazioni della [circolare 9/E/2021](#) nel calcolo del cumulo con il contributo a fondo perduto POR FESR 2014 -2020 per cui è necessario tenere in considerazione il **risparmio di imposta** ai fini delle imposte sul reddito e dell'Irap, derivante dalla detassazione. In definitiva, ai fini del calcolo del cumulo,

per evitare il superamento del costo sostenuto, **occorre tenere in considerazione, oltre l'Irap, anche l'imposta sul reddito dei propri soci**, a titolo di **risparmio d'imposta** derivante dalla detassazione del contributo per investimenti in beni strumentali, introdotto dalla Legge di bilancio 2020.

## AGEVOLAZIONI

### ***Il contributo per la riduzione dei canoni di locazione***

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

## L'IMPLEMENTAZIONE E IL MONITORAGGIO DI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI E DI UN SISTEMA DI CONTROLLO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il legislatore, al fine di favorire il **superamento del difficile momento economico** collegato alla pandemia da *Covid-19*, ha previsto, per il **locatore di immobile ad uso abitativo** che **riduca il canone del contratto di locazione**, un **contributo a fondo perduto**.

La disposizione, di cui all'[articolo 9-quater D.L. 137/2020](#), convertito nella L. 176/2020, prevede, al **comma 1**, che “*Per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione* in essere alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il **limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore**”.

In particolare, la norma dispone sia **requisiti oggettivi**, collegati agli immobili, sia **requisiti soggettivi**, collegati ai soggetti parti del contratto di locazione.

In merito ai **requisiti oggettivi**, si evidenzia che gli **immobili** devono:

- **rientrare nelle categorie catastali da A/1 a A11, ad esclusione della categoria A/10**, ossia essere immobili ad uso abitativo;
- **essere utilizzati dal conduttore quale abitazione principale**, ossia quell'abitazione nella quale il conduttore dimora abitualmente e ciò risulti dalla residenza anagrafica;
- **essere situati in Comuni ad alta tensione abitativa**;
- **essere oggetto di locazione con contratto in essere alla data del 29 ottobre 2020**. Tale contratto deve essere registrato presso l'Agenzia delle entrate con i codici L1, L2, L3 o in regime di cedolare secca.

In merito, invece, ai **requisiti soggettivi**, si evidenzia che i **locatori**, persone fisiche o titolari di partita Iva, **devono dimorare abitualmente all'interno del singolo immobile**.

La **rinegoziazione** deve essere **comunicata, entro il 31 dicembre 2021, all'Agenzia delle**

**entrate**, ai fini di poter ottenere il **contributo a fondo perduto**, pari al **50 per cento della riduzione del canone**, rinegoziato con riferimento all'anno 2021, e **per un massimo di 1.200 euro annui** per ciascun locatore.

Nell'ipotesi di contratti di locazione con più locatori, l'importo delle rinegoziazioni è attribuito al singolo locatore in base alla percentuale di possesso.

L'**istanza**, per fruire del contributo a fondo perduto, **dove essere presentata entro il 6 ottobre 2021**, come previsto dall'Agenzia delle entrate con il [provvedimento n. 227358 del 04.09.2021](#)

Tale istanza, approvata con [provvedimento n. 180139 del 06.07.2021](#), prevede l'indicazione, oltre dei **dati identificativi del richiedente o del legale rappresentante**, delle seguenti informazioni:

- **l'Iban** del conto corrente intestato al locatore richiedente il contributo;
- i **dati del contratto** o dei contratti oggetto di rinegoziazione;
- la **data di inizio e fine del nuovo canone rinegoziato**;
- **l'importo del canone annuo prima e dopo la rinegoziazione** con l'indicazione della quota di possesso del locatore richiedente il contributo;
- la **rinuncia al contributo**, nell'ipotesi di istanza già inviata.

La predisposizione e l'invio della singola istanza deve avvenire esclusivamente in **via telematica**, attraverso un'**apposita procedura web** messa a disposizione all'interno dell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle entrate.

Nell'**applicativo web** sono precompilati, sulla base delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria, i dati del contratto di locazione e quelli relativi alla rinegoziazione già comunicata tramite il modello RLI al momento della presentazione dell'istanza.

Infine, si precisa che è sempre possibile, fino al termine di invio delle istanze, presentare una **nuova istanza che sostituisce quella precedentemente trasmessa**.

Inoltre, è possibile, **entro il 31 dicembre 2021**, presentare una **rinuncia all'istanza trasmessa**.

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

### **Articoli 175 e 177, comma 2, Tuir: quale prevale fra i due?**

di Fabio Landuzzi

Master di specializzazione

## LABORATORIO SUL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI E DI AZIENDA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'Agenzia delle Entrate, in occasione della lunga [risposta ad istanza di interpello n. 552/2021](#) riferita ad una **complessa operazione di riorganizzazione** partecipativa e aziendale di un gruppo imprenditoriale familiare, ha incidentalmente affrontato un **tema tecnico** di assoluta rilevanza, su cui mancava sinora una prassi amministrativa, a fronte invece del formarsi di un orientamento dottrinario. Ci riferiamo alla **convivenza, nell'ordinamento tributario**, in alcune circostanze, come vedremo, piuttosto stretta, fra due norme: l'[articolo 175 Tuir](#) (intitolato “*Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento*”) e l'[articolo 177, comma 2, Tuir](#), in tema di scambio di partecipazioni attuato a mezzo conferimento.

#### L'[articolo 175 Tuir](#):

- si applica ai **conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento** *ex articolo 2359 cod. civ.*;
- quando sono effettuati tra **soggetti residenti** in Italia nell'esercizio di imprese commerciali;
- e ha l'effetto di considerare per l'impresa conferente come **valore di realizzo** delle partecipazioni oggetto di apporto **quello attribuito alle partecipazioni** (nella società conferitari) **ricevute** in cambio **nelle scritture contabili del conferente** o, **se superiore**, **quello attribuito alle partecipazioni conferite** nelle **scritture contabili della conferitaria**.

#### L'[articolo 177, comma 2, Tuir](#):

- si applica ai conferimenti di **partecipazioni che consentono** alla conferitaria **di acquisire il controllo** della società scambiata *ex articolo 2359, co. 1, n. 1), cod. civ.*, o di incrementare in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario la percentuale di controllo;
- la partecipazione nella società scambiata può essere detenuta dal **conferente anche al di fuori del regime di impresa**, così che conferente può essere anche una persona fisica nella sua sfera privata;

- e ha l'effetto di **valutare la partecipazione scambiata**, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla **corrispondente quota delle voci di patrimonio netto** formato dalla **società conferitaria** per effetto del conferimento.

A titolo esemplificativo, si assuma il caso in cui la società ITA1 detenga una **partecipazione di controllo** nella società ITA2 la quale si qualifica ai fini Pex, ed ha un valore contabile pari a 100 corrispondente al suo valore fiscale; se ITA1 **conferisce la partecipazione** in ITA3 ricevendo in cambio quote del capitale sociale di quest'ultima, sotto il profilo fiscale **la fattispecie** che si viene a configurare risulta ricadere perfettamente **nel perimetro di entrambe le sopra indicate discipline**, ovvero sia dell'[articolo 175](#) che dell'[articolo 177, comma 2, Tuir](#).

È perciò lecito domandarsi **quale fra le due norme deve applicarsi**.

Infatti, se la conferente iscrivesse nelle proprie scritture al valore di 100 la **partecipazione ricevuta** nella conferitaria, e la conferitaria a sua volta **aumentasse il proprio patrimonio** di 100, iscrivendo sempre a 100 la partecipazione ricevuta nella società scambiata, è chiaro che **entrambe le norme porterebbero allo stesso risultato**: nessuna plusvalenza imponibile in capo al conferente.

Ma, se ferme tutte le altre condizioni, la conferente iscrivesse nelle proprie scritture la **partecipazione ricevuta** in cambio al valore di 150, si avrebbe che: nel sistema dell'[articolo 175](#), la conferente realizzerebbe una plusvalenza imponibile di 50 mentre, nel sistema regolato dall'[articolo 177](#), comma 2, Tuir, **ta<sup>le</sup> plusvalenza non sarebbe comunque imponibile** poiché assumerebbe rilievo solo l'incremento di patrimonio netto della conferitaria (pari a 100).

A questo interrogativo, sinora, la dottrina aveva risposto proponendo che, avendo **entrambe le norme pari dignità**, fosse suggerito e **consentito alle parti**, ed in particolare al conferente, di poter **scegliere la disciplina da applicare** al caso concreto dandone **evidenza in atti**.

Infatti, seppur entrambe le norme introducano un concetto di “**realizzo controllato**” della partecipazione conferita, il meccanismo dalle stesse regolato è piuttosto diverso: come visto, l'[articolo 175 Tuir](#) assume infatti il **maggiore fra il valore delle partecipazioni** (della conferitaria) **iscritte nelle scritture del conferente** ed il **valore della partecipazione conferita iscritto nelle scritture della conferitaria**; l'[articolo 177, comma 2, Tuir](#) assume solo **l'incremento di patrimonio netto della conferitaria** conseguente all'apporto della partecipazione conferita.

I due meccanismi possono quindi raggiungere aritmeticamente lo stesso risultato, ma non necessariamente.

Ebbene, nell'ambito della [risposta ad istanza di interpello n. 552/2021](#), l'Amministrazione Finanziaria, pur riconoscendo – come è evidente – che le due norme sono **parzialmente sovrapponibili**, ferma restando la presenza di un diverso **esclusivo campo di applicazione**, ritiene che quando si realizza, come nell'esempio di cui sopra, il **conferimento di una**

**partecipazione di controllo** (o di collegamento) in cui ricorrono i presupposti per l'applicazione di entrambe le norme, **debba prevalere la disciplina dell'[articolo 175 Tuir](#)**.

E questo per il semplice fatto che in questo articolo **“viene in astratto precisato l'ammontare delle partecipazioni trasferibili** necessario ad applicare la norma (...) mentre, nell'articolo 177 del Tuir, detto ammontare non è predeterminabile in via astratta”.

Francamente, la soluzione interpretativa, e soprattutto la motivazione che la sosterrebbe, destano non poche perplessità.

Non si vede infatti la ragione per cui fra due norme contenute nell'ordinamento, che **hanno pari dignità**, si debba trovare un **rapporto di specialità** che sfugge ad una *ratio* obiettiva sottraendo il contribuente a quella che invece parrebbe essere una **equilibrata discrezionalità tecnica** nella scelta di quale delle due applicare nello specifico caso di specie.

La questione, poi, potrebbe in alcune circostanze porre **criticità con riguardo ad operazioni pregresse**, in cui l'operato dei contribuenti si fosse in modo trasparente ed in buona fede orientato verso la **soluzione “libera”** che da oggi si scopre non essere interpretativamente condivisa dall'Amministrazione.

## ACCERTAMENTO

### ***Illegittimo l'accertamento sulle rimanenze se la distruzione della merce è provata dal formulario dei rifiuti***

di Angelo Ginex



In tema di **accertamento**, con riferimento alla **presunzione di cessione** di cui agli [articoli 1 e 2 D.P.R. 441/1997](#), i contribuenti che necessitano di avviare a **distruzione** i propri beni, possono procedere all'operazione mediante consegna dei beni stessi a **soggetti autorizzati** all'esercizio di tali operazioni in conto di terzi, ai sensi delle vigenti leggi sullo **smaltimento dei rifiuti**; in tal caso, l'avvio a distruzione è dimostrato mediante il **formulario di identificazione rifiuti** di cui all'[articolo 15 D.Lgs. 22/1997](#), contenente le **indicazioni specifiche** richieste dalle prescrizioni che, integrate dal **D.M. 145/1998**, sono tassative.

È questo il principio ribadito dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 26223, depositata ieri 28 settembre**.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dagli **avvisi di accertamento** emessi nei confronti di una **società in nome collettivo**, con i quali l'Agenzia delle entrate recuperava a tassazione, ai fini Ires, Irap ed IVA, i **maggiori ricavi** derivanti dall'applicazione della **presunzione di cessione delle rimanenze** che non erano state rinvenute nei luoghi in cui la s.n.c. svolgeva le proprie operazioni.

Gli avvisi venivano impugnati dalla società contribuente, la quale riteneva di aver correttamente avviato la **procedura di smaltimento della merce**, ma i giudici di merito ritenevano che **non** fosse stato correttamente **dimostrato** l'avvio a distruzione dei pezzi di ricambio. Inoltre, i giudici affermavano che non c'era **alcun indizio** che potesse indurre a pensare che i suddetti pezzi fossero stati **venduti sottocosto** e che la **percentuale di ricarico** calcolata dall'ufficio era stata **correttamente applicata** alla vendita dei pezzi di ricambio in questione.

Veniva quindi proposto **ricorso in Cassazione**, per lamentare, tra gli altri motivi, la violazione

degli [articoli 1 e 2 D.P.R. 441/1997](#) e l'omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nell'esistenza dei **formulari di identificazione rifiuti** di cui all'[articolo 15, D.Lgs. 22/1997](#) e la loro annotazione nel registro di carico e scarico rifiuti. In particolare, la società ricorrente sosteneva di aver dimostrato di avere **correttamente avviato a distruzione i beni di magazzino che erano risultanti mancanti in sede di verifica** e che la Commissione tributaria regionale avesse **omesso di considerare la prova** consistente nei **formulari** di identificazione rifiuti e dei relativi registri.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le suddette doglianze, rammentando innanzitutto che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritener che nel caso di **"differenze inventariali"**, ovvero differenze registrabili tra le quantità di merci giacenti in magazzino e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico, operano le **presunzioni di cessione e di acquisto** dei beni in **evasione di imposta** (di cui all'[articolo 44 D.P.R. 441/1997](#)) che consentono comunque, entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova stabiliti ai fini antielusivi, la **dimostrazione contraria** da parte del contribuente. Quest'ultimo sarà tenuto a provare, con le modalità tassativamente indicate dagli [articoli 1 e 2 D.P.R. 441/1997](#), che **la contrazione registrata nella consistenza del magazzino è frutto dell'impegno produttivo dei beni e non di cessioni o acquisizioni non contabilizzate** (cfr., [Cass. civ. sent. 30.10.2018, n. 27549](#)).

In particolare, la Corte ha precisato che nell'ipotesi in cui si scelga la **distruzione volontaria** dei beni, la dismissione postula passaggi quali la **preventiva comunicazione** all'ufficio dell'Agenzia delle entrate e la **puntuale verbalizzazione** delle operazioni distruttive; in tal caso, la mancata dimostrazione in ordine all'espletamento di tale procedura autorizza l'amministrazione finanziaria a riprendere a tassazione il maggior valore delle rimanenze attraverso il procedimento **"analitico-induttivo"**. Qualora, invece, l'**impresa decida di affidare i beni da avviare a distruzione a soggetti autorizzati ai sensi delle leggi sullo smaltimento rifiuti**, la **prova di distruzione dei beni è data dall'annotazione sul formulario di identificazione** di cui all'[articolo 15 D.Lgs. 22/1997](#) (cfr., [Cass. sent. 19.12.2019, n. 34038/2019 e Circ. 23.07.1998, n. 193](#)).

Tale formulario dovrà contenere **indicazioni specifiche** relative al nome e all'indirizzo del produttore detentore; origini, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dell'istradamento; nome e indirizzo del destinatario.

Nella specie, così come evidenziato dalla Cassazione, i giudici di secondo grado hanno **genericamente ritenuto non assolto l'onere probatorio** a carico della contribuente, senza chiarire tuttavia i motivi per cui gli elementi prodotti sono stati reputati insufficienti ad integrare idonea dimostrazione dei fatti dedotti. Infatti, si afferma che: «*nel caso di specie, la sentenza impugnata afferma soltanto che "l'avvio a distruzione non risulta in alcun modo documentato dalla contribuente", omettendo di chiarire perché la prova addotta dalla società contribuente non era idonea a dimostrare la distruzione delle rimanenze di magazzino*».

Pertanto, la Corte ha **cassato la sentenza impugnata con rinvio** alla Commissione tributaria

regionale della Toscana in diversa composizione, **affinché valuti se la società contribuente ha prodotto idonea prova contraria alla presunzione di cessione, alla luce del principio di diritto sopra enunciato.**

## ENOGASTRONOMIA

---

### **Ricetta della confettura di fichi**

di Niva Florio – Foodblogger e Copywriter

La **confettura di fichi** è uno dei modi migliori e più goloso per conservare questi frutti. Una volta raccolti devono essere mangiati entro pochi giorni perché si guastano subito e per mangiarli qualche giorno in più conservateli in frigo in un contenitore chiuso. Se invece volte gustarli tutto l'anno, accendete i fornelli e preparate insieme a me la confettura di fichi con una ricetta facile e veloce, senza ricorrere all'uso di addensanti né artificiali né naturali e con poco zucchero.

Vediamo insieme come preparare la confettura di fichi e scopriamo qualche curiosità sul frutto del fico e come consumarla per esaltarne il sapore.

#### **Ingredienti per la confettura di fichi**

Per circa 2 vasetti da 200 ml vi occorrono:

- 1 kg di fichi;
- 250 g di zucchero;
- il succo e la scorza di 1 limone.

#### **Procedimento**

Per preparare la confettura di fichi:

1. lavate i fichi, eliminate il picciolo e sbucciateli;
2. tagliateli in 4 parti e sistemateli in una ciotola con il succo e la scorza del limone;
3. lasciate macerare per 45 minuti;
4. trascorso questo tempo, aggiungete lo zucchero e mescolate;
5. trasferite i fichi in una pentola abbastanza capiente;
6. ponete la pentola sul fuoco e fate cuocere a fiamma bassa;
7. mescolate di tanto in tanto per evitare che la confettura di fichi si attacchi alla pentola o si bruci;
8. dopo circa un'ora controllate che la confettura si sia addensata al punto giusto;
9. se è ancora troppo liquida, lasciate cuocere ancora un po' fino ad ottenere la giusta

- consistenza;
10. togliete la scorza del limone e riempite i vasetti precedentemente sterilizzati con la confettura di fichi ancora bollente;
  11. tappate i vasetti e metteteli a testa in giù finché la confettura di fichi non sarà fredda;
  12. non occorre sterilizzare, ma se volete stare più tranquilli mettete i vasetti in una pentola piena di acqua fredda e senza coperchio;
  13. portate l'acqua ad ebollizione e fate passare 20 minuti;
  14. spegnete il fornello e fate raffreddare l'acqua con i vasetti ancora nella pentola.

### Curiosità sui fichi

I fichi non sono dei veri e propri frutti: sono l'**infruttescenza** dell'albero del fico, o **Ficus Carica**, e maturano nel periodo compreso fra luglio e settembre. Esistono due sottospecie di questa pianta, che comunemente vengono definite maschio e femmina e sono rispettivamente:

- il fico selvatico o caprifico, che produce il polline;
- il fico domestico, che produce i frutti contenenti i semi.

Il fico è un albero originario dell'**Asia Minore** e si hanno notizie della sua coltivazione nelle prime civiltà agricole dell'**Egitto** e della **Palestina**. Da queste zone la pianta del fico si è diffusa poi in tutta la zona del **Mediterraneo**.

### Con cosa abbinare questa confettura

La confettura di fichi può essere usata per farcire **torte**, **crostate** e **biscotti** da consumare come **dessert**, a **colazione** o per un dolce spuntino. È ottima anche semplicemente spalmata su una fetta di pane o su una fetta biscottata.

Un ottimo abbinamento è quello con i **formaggi**. La confettura di fichi si sposa bene con:

- il parmigiano reggiano o il grano padano;
- il pecorino stagionato o semistagionato;
- il brie
- gli erborinati;
- i formaggi di media stagionatura in generale.

Volete un'idea in più per una **merenda salata** o un **aperitivo** sfizioso? Spalmate la confettura di fichi su una focaccia salata e ricoprite con del prosciutto crudo. Diventerà uno dei vostri piatti preferiti!

Potete trovare altre ricette [qui](#)

